



INCONTRI INFORMATIVI

SCHEMA DI REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO E DELLE FORMAZIONI VEGETALI CARATTERIZZANTI IL PAESAGGIO RURALE MARCHIGIANO (DGR n. 603/15, L.R. n. 6/05, art. 20, c. 6)

(Pesaro, 6.10.2015 – Ancona, 19.10.2015 – Macerata, 23.10.2015 - Ascoli Piceno, 6.11.2015)

RELAZIONE

***Aspetti normativi dello Schema di Regolamento del Verde:
L'esperienza dell'attività di vigilanza, controllo e sanzioni***

a cura di:

***Dott. For. Gabriele Guidi, Vice Questore Aggiunto del Corpo Forestale dello Stato
Comando Provinciale di Pesaro e Urbino***



SOMMARIO

- 1. Rapporti con la L.R 6/05**
- 2. Ambito di applicazione e finalità**
- 3. Forme di tutela**
- 4. Aspetti sanzionatori**



FINALMENTE



**al doppio regime normativo
urbano/extraurbano
a tutela degli alberi ad alto fusto**



IN ORIGINE, NEL 2005



CAPO IV

Tutela delle formazioni vegetali non ricomprese nei boschi e nei centri abitati

.....

(L.R. n.6/05, art. 20, comma 3)

La protezione degli alberi ad alto fusto non secolari non si applica nei vivai, alle varietà ornamentali, quali ibridi e cultivar, nelle tartufaie coltivate e controllate, nei castagneti in attualità di coltura, negli impianti di arboricoltura da legno, nelle zone A, B, C, D e F del territorio comunale così come delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti.

(L.R. n.6/05, art. 20, comma 6)

«La Giunta regionale, di concerto con ANCI Marche, istituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un gruppo di lavoro che entro novanta giorni dalla sua istituzione predispone una proposta di "Regolamento del verde urbano" per i Comuni delle Marche nel quale sono contenute disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la gestione del verde urbano nelle Marche.»

(L.R. n.6/05, art. 34, comma 4)

All'interno dei perimetri urbani, fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 7/1985 e successive modificazioni.



NEL 2014

(L.R. n.6/05, art. 20, comma 3, come modificato dalla L. 3/2014)

«La protezione degli alberi ad alto fusto non secolari non si applica nei vivai, alle varietà ornamentali, quali ibridi e cultivar, nelle tartufaie coltivate e controllate, nei castagneti in attualità di coltura, negli impianti di arboricoltura da legno»

(L.R. n.6/05, art. 34, comma 4)

All'interno dei perimetri urbani, fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 7/1985 e successive modificazioni.



OGGI



con l'approvazione della DGR n. 603/15 recante « Adozione dello schema di regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano»

si dà attuazione a quanto previsto dalla L.R. n. 6/05, art. 20, c. 6 e si produce quindi la caducazione del comma 4 dell'art. 34.



Le previsioni della L.R. n. 6 riguardanti le piante ad alto fusto protette e le siepi si applicano in tutto il territorio regionale salvo le esclusioni individuate dalla legge medesima (Vivai, varietà ornamentali, tartufaie, etc ...).

INTEGRATE

da quanto previsto dallo Schema di Regolamento.



Il regolamento



L.R. n. 6/05, art. 20, c. 6

6. Per la tutela e la gestione delle formazioni vegetali non classificate come boschi, i Comuni adottano un regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale, sulla base dello “Schema di regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano”, adottato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare. I Comuni, ferma restando la facoltà di introdurre, sulla base delle caratteristiche del proprio territorio, del verde urbano, del paesaggio rurale e delle specie che vi vegetano, modifiche ed integrazioni non sostanziali allo schema adottato dalla Giunta regionale, sono tenuti al recepimento dello schema di regolamento regionale entro un anno dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

L.R. n. 3/2014, art. 16, comma 2 (Norme transitorie)

2. Fino all'adozione del regolamento comunale di cui al comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 6/2005 si applicano i contenuti dello schema di regolamento del verde urbano adottato dalla Giunta regionale ai sensi del medesimo comma 6.



DGR n. 603/15

**SCHEMA DI REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO E DELLE FORMAZIONI
VEGETALI CARATTERIZZANTI IL PAESAGGIO RURALE MARCHIGIANO
36 ARTICOLI, 4 ALLEGATI**

- **PREMESSA**
- **CAPO I – AMBITI DI APPLICAZIONE E FINALITA'**
- **CAPO II - VERDE PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO**
 - **PARTE I – NORME GENERALI**
 - **PARTE II – PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO**
 - **PARTE III – FRUIZIONE DI PARCHI E AREE VERDI PUBBLICHE**
- **CAPO III - VERDE PRIVATO**
- **CAPO IV - LOTTA AI PARASSITI, ALLE MALATTIE E ALLE INFESTANTI**
- **CAPO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE**
- **ALLEGATI**



AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ



La L.R. n. 6/2015



Il cosa

La DGR n. 603/15



Il come



Il cosa

La L.R. n. 6/2015

Art. 20

(Tutela degli alberi ad alto fusto)

1. Nel territorio della regione sono protetti gli alberi ad alto fusto, isolati, in filare od a gruppi appartenenti alle seguenti specie: cipresso comune (*Cupressus sempervirens*...

Art. 21

(Autorizzazione all'abbattimento)

1. È vietato l'abbattimento degli alberi ad alto fusto elencati all'articolo 20, comma 1, senza l'autorizzazione del Comune..... Nella nozione di abbattimento rientra, oltre ad ogni ipotesi di taglio e sradicamento, ogni altra grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative della pianta.

2. L'autorizzazione all'abbattimento è concessa nei seguenti casi.....

Il come

La DGR n. 603/15

ART. 8 – ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI

Gli abbattimenti di alberi non dovranno essere effettuati nei mesi da marzo a settembre/ottobre.

Per evitare la diffusione di patogeni occorre disinfettare gli attrezzi prima e dopo l'intervento ed effettuare al più presto, la ripulitura, l'allontanamento e lo smaltimento del materiale residuo.

Le ceppaie devono essere recise al di sotto del piano di campagna e ricoperte di terra, sempreché non si tratti di pianta da coltivare a siepe o a ceduo.



In quale ambito?

ARTICOLO 1 – AMBITI DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica al VERDE URBANO ED EXTRAURBANO (RURALE) del territorio comunale.

Sono **ESCLUSI** dall'applicazione del presente Regolamento i vivai, gli orti botanici, gli impianti sperimentali, i boschi, l'arboricoltura da legno e da frutto e tutto quanto ad essi assimilabile.

Sono altresì esclusi gli alberi secolari e le formazioni vegetali monumentali già tutelate dalla Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge Forestale Regionale). Relativamente a tali elementi vegetali, tuttavia, le prescrizioni tecniche operative contenute nel presente regolamento possono costituire uno strumento di riferimento fondamentale.



In quale ambito?

2 GRANDI CATEGORIE DI RIFERIMENTO

- 1. VERDE PUBBLICO**
- 2. VERDE PRIVATO**



ARTICOLO 2 – FINALITA' E DEFINIZIONI

Il presente Regolamento concerne la TUTELA, LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale.

Il verde urbano è l'insieme dei parchi e dei giardini pubblici e privati, dei parcheggi alberati e delle aiuole stradali sistemate a verde ornamentale, delle alberate stradali; sono parte del verde urbano anche altre aree verdi ricadenti nel territorio urbanizzato che costituiscono o possono costituire elementi areali, lineari o puntiformi di connessione con il territorio extraurbano quali gli orti urbani, gli incolti urbani, le scarpate, le siepi, ecc.

Il verde extraurbano è l'insieme di formazioni vegetali definite dalla l.r. n. 6/2005, articolo 2, comma 1, lettere a) (albero ad alto fusto), d) (arbusteto), i) (filare), m) (gruppo), o) (siepe).

Nell'Allegato A viene riportata una definizione e una classificazione degli elementi che costituiscono il verde urbano mentre le definizioni delle altre formazioni vegetali del paesaggio rurale sono quelle riferite all'articolo 2 della l.r. n. 6/2005 come sopra richiamato.

.....



ARTICOLO 3 – TUTELA DEL VERDE



Il Comune, sulla base di una specifica ANALISI TERRITORIALE, individua le aree verdi, le formazioni vegetali e gli elementi vegetali da tutelare, urbani ed extraurbani, nel proprio strumento urbanistico. L'analisi territoriale è redatta tenendo conto principalmente di parametri bio-ecologici e agronomico-forestali riguardanti anche la funzione di connessione attuale o potenziale del verde urbano con quello extraurbano propria delle reti ecologiche.

Su tale base il Comune indica, con il presente Regolamento basato sullo Schema di Regolamento adottato dalla Giunta regionale, le MISURE DI TUTELA E REGOLA L'USO delle aree, delle formazioni e degli elementi individuati considerandone gli aspetti naturalistici, paesaggistici, culturali, igienico-sanitari, turistici ed estetico-ricreativi.

La tutela del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale si attua inoltre mediante l'eventuale LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO, LA CORRETTA ANALISI ED ESECUZIONE DEI LAVORI cui devono essere sottoposte, per la quale, nel presente regolamento, sono indicate le relative modalità.

La tutela del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale si attua altresì mediante la FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO degli addetti al settore.



ARTICOLO 4 – GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

•Ai fini del presente Regolamento per verde pubblico si intende il VERDE URBANO ED EXTRAURBANO DI PROPRIETÀ COMUNALE O A GESTIONE COMUNALE.

•La gestione ... curata dall'ufficio comunale competente o dal soggetto appositamente incaricato dal Comune.

•Tutti gli interventi sul verde pubblico dovrebbero essere coordinati da un tecnico esperto in materia agronomico-forestale.

•Qualsiasi intervento eseguito da altri soggetti, per finalità pubbliche o private, a carico del verde pubblico, compresi gli scavi nelle aree di pertinenza definite all'articolo 5, deve essere preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente per il verde pubblico, il quale determina eventuali cauzioni e/o misure di compensazione/indennizzo, così come anche previste nella l.r. n. 6/2005 e nelle deliberazioni attuative della Giunta regionale.

•Il Comune determina altresì l'indennizzo e/o il ripristino dello stato dei luoghi nel caso di interventi non autorizzati.

•In entrambi i casi di cui ai precedenti commi la procedura di calcolo dell'indennizzo vengono effettuate sulla base delle disposizioni adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 23 e 24 della l.r. n. 6/2005 (DGR n. 813 del 7 luglio 2014).



PARTE II – PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 5 - AREE DI PERTINENZA DELLE PIANTE

ARTICOLO 6 – POTATURE DEGLI ALBERI

ARTICOLO 7 – CAPITIZZATURE DEGLI ALBERI

ARTICOLO 8 – ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI

ARTICOLO 9 - DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

ARTICOLO 10 – SCAVI NELL'AREA DI PERTINENZA DEGLI ALBERI

ARTICOLO 11 – ESPIANTO E TRAPIANTO DI ALBERI

ARTICOLO 12 – DANNEGGIAMENTI DI ALBERI E ARBUSTI

ARTICOLO 13 – ALBERATE LUNGO LA VIABILITA'

ARTICOLO 14 – ALTRE FORMAZIONI LINEARI LUNGO LA VIABILITA'

ARTICOLO 15 – AREE COLTIVATE URBANE

ARTICOLO 16 – PARCHI URBANI, PERIURBANI ED EXTRAURBANI



ARTICOLO 5 - AREE DI PERTINENZA DELLE PIANTE

L'area di pertinenza di un albero è la porzione di terreno che ospita l'apparato radicale dello stesso. Essa è definita convenzionalmente dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero a livello del terreno e i seguenti raggi:

- albero di terza grandezza (altezza a maturità < 12 m): raggio pari a 2,5 volte la circonferenza del fusto misurata a 1,0 m da terra
- albero di seconda grandezza (altezza a maturità 12 - 18 m): raggio pari a 3,0 volte la circonferenza del fusto misurata a 1,0 m da terra
- albero di prima grandezza (altezza a maturità > 18 m): raggio pari a 3,5 volte la circonferenza del fusto misurata a 1,0 m da terra.

Per area di pertinenza degli arbusti e delle piante arbustive in forma arborea si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro della ceppaia o del fusto e raggio pari a 1 volta la circonferenza che racchiude i rami o la circonferenza del fusto misurata a 1,0 m da terra.

Le aree di pertinenza delle altre formazioni vegetali si calcolano sui singoli e sull'insieme (perimetro) degli alberi e/o degli arbusti presenti.

Nel caso di piante di particolare rilevanza l'area di pertinenza dovrebbe essere stabilita attraverso una perizia tecnica agronomico-forestale.

In ogni caso il raggio dell'area di pertinenza di qualsiasi pianta e formazione vegetale caratterizzante il paesaggio rurale è, al minimo, pari a 100 cm.

ARTICOLO 6 – POTATURE DEGLI ALBERI

Un albero correttamente piantato e coltivato non necessita di potatura.

Le corrette modalità di potatura sono indicate nell'Allegato C.

Per evitare la diffusione di patogeni occorre disinfettare gli attrezzi prima e dopo l'intervento ed effettuare al più presto lo smaltimento del materiale residuo..



ARTICOLO 7 – CAPITIZZATURE DEGLI ALBERI

La capitozzatura consiste nel recidere fusti e branche primarie. Non costituisce capitozzatura il taglio effettuato rilasciando almeno un asse vegetativo di sostituzione avente diametro pari almeno a un terzo di quello del ramo reciso (*taglio di ritorno*).

La capitozzatura, ai fini del presente regolamento, non è considerata un tipo di potatura, ma una modalità di taglio degli alberi ammissibile unicamente per pratiche agricole tradizionali (tutori vivi delle piantate

La capitozzatura degli alberi ad alto fusto è ammissibile nei seguenti casi:

- alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature;
- alberi con rami malati o pericolanti;
- alberi messi a dimora in spazi non adeguati;
- alberi seccaginosi da rivitalizzare;
- alberi che interferiscono con elettrodotti e reti tecnologiche aeree.

ARTICOLO 8 – ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI

.....



ARTICOLO 9 - DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). All'interno dell'area di pertinenza di alberi e arbusti dovranno pertanto essere applicate le norme tecniche di cui agli articoli 10 e 12.

Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati e le superfici con alberi e arbusti ricadenti in aree di cantiere devono essere protetti da solide recinzioni che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno 2 m, fissate intorno a tutto il fusto, con interposizione di materiali cuscinetto traspiranti, o con qualsiasi altra barriera di protezione che non comporti scortecciature, infissione di chiodi o altri danni alle piante. Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberate, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberate è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale avente funzione di cuscinetto. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto; al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

Nel caso di piante di particolare rilevanza situate ai margini o all'interno del cantiere, ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 del presente Regolamento e/o di cui al Capo IV della l.r. n. 6/2005, l'ufficio competente per il verde deve richiedere un *Piano agronomico-forestale di protezione degli alberi in area di cantiere*.



ARTICOLO 10 – SCAVI NELL'AREA DI PERTINENZA DEGLI ALBERI

Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche, informatiche e telefoniche, fognature, ecc.) o per qualsiasi altro motivo, se ricadono nell'area di pertinenza delle piante, devono essere eseguiti in maniera tale da evitare il taglio delle radici. Tale operazione, infatti, predispone all'ingresso di patogeni agenti di carie o che ne provocano la morte e altera la stabilità e la vegetazione dell'albero.

Al fine di evitare il taglio delle radici, soprattutto se *grosse* (diametro da 2 a 5 cm) e *resistenti primarie* (diametro superiore a 5 cm), occorrerà usare tutte le possibili precauzioni quali, ad esempio, l'utilizzo di passacavi, spingitubo ecc.; qualora non sia possibile evitare il taglio di radici occorrerà effettuare tagli netti, non strappi, mediante attrezzi ben affilati e disinfettati, distribuendo più volte sulle superfici dei tagli gli opportuni anticrittogamici che andranno lasciati asciugare per due ore circa prima del reinterro.

Nel caso di piante di particolare rilevanza l'area di pertinenza dovrebbe essere stabilita attraverso una perizia tecnica agronomico-forestale; nel caso di scavi continui che interessano alberature stradali, deve essere richiesta dall'ufficio comunale competente per il verde una perizia tecnica agronomico-forestale.

ARTICOLO 11 – ESPIANTO E TRAPIANTO DI ALBERI

L'espianto di alberi per effettuare lo spostamento da un sito a un altro è ammissibile soltanto nel termine di cinque annate vegetative a partire dalla loro prima messa a dimora e nel rispetto delle corrette pratiche agronomiche; in caso contrario l'espianto, anche se eseguito previa zollatura, equivale all'abbattimento. Il trapianto deve essere realizzato immediatamente dopo l'espianto effettuando, se necessario, il contenimento delle chiome, nonché la refilatura a taglio netto e disinfezione delle radici eventualmente tagliate.



ARTICOLO 12 – DANNEGGIAMENTI DI ALBERI E ARBUSTI

Costituiscono danneggiamento tutte le attività che, direttamente o indirettamente, nuociono all'integrità fisica e fisiologica delle piante arboree ed arbustive ed al loro naturale sviluppo.

Salvo quanto previsto dalle specifiche norme di settore, e al di fuori dei casi espressamente autorizzati dall'ufficio comunale competente per il verde ai sensi dell'articolo 4, è vietato:

- **versare nell'area di pertinenza degli alberi o, comunque, nel suo intorno, sostanze acide o alcaline, sali, oli minerali o altre sostanze fitotossiche;**
- **scortecciare e incidere i fusti e i rami degli alberi;**
- **rompere o tagliare le radici, i rami e i fusti di alberi e arbusti;**
- **affiggere agli alberi cartelli, tabelle, segnali, manifesti e simili con chiodi, filo di ferro, ecc.;**
- **stradicare alberi e arbusti;**
- **Sono altresì vietate le seguenti azioni:**
- **la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle piante;**
- **l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;**
- **l'infissione, nelle aree di pertinenza di alberi e arbusti, di pali e manufatti di qualsiasi genere e tipo;**
- **l'imbrattamento con vernici o altro dei fusti e rami.**
- **il riporto, nelle aree di pertinenza di alberi e arbusti, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;**
- **l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza di alberi e arbusti o l'interramento di qualsiasi materiale o sostanza nelle medesime;**
- **il compattamento del terreno nell'area di pertinenza di alberi e arbusti;**
- **lo scavo di buche nell'area di pertinenza di alberi e arbusti;**
- **l'utilizzo delle aree di pertinenza di alberi e arbusti per depositi di materiali di qualsiasi tipo e per attività industriali, artigianali e commerciali in genere.**



ARTICOLO 15 – AREE COLTIVATE URBANE

Le aree agricole ricadenti in ambito urbano, da condurre in armonia con le norme urbanistiche, igieniche e ambientali, sono coltivate in modo tale da evitare l'erosione del suolo.

Gli aventi titolo in particolare devono:

- **evitare di lavorare il terreno nella fascia di almeno 2 metri di larghezza adiacente scarpate o strade pubbliche;**
- **provvedere a realizzare fossi di guardia su scarpate e altre sistemazioni idraulico-agrarie eventualmente necessarie;**
- **tenere sempre puliti e funzionali i fossi per lo smaltimento delle acque piovane adiacenti le strade pubbliche e i corsi d'acqua;**
- **evitare, nelle aree in pendenza, le lavorazioni a ritocchino.**



PARTE III – FRUIZIONE DI PARCHI E AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 18 – INTERVENTI VIETATI

Nei parchi e nelle aree verdi pubbliche è vietato:

- **ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico, anche attraverso la pratica di giochi e attività sportive al di fuori delle zone appositamente attrezzate;**
- **eliminare, distruggere, tagliare o danneggiare in qualsiasi altro modo alberi, arbusti, prati e terreni; raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno; calpestare le aiuole fiorite;**
- **provocare danni a panchine, tavoli, cestini, recinzioni, impianti di irrigazione, giochi, impianti di illuminazione;**
- **permettere ad animali in proprio affidamento di danneggiare fiori, prati, arbusti e alberi e di imbrattare il suolo o altro senza raccoglierne le deiezioni solide;**
- **effettuare coltivazioni agricole di qualsiasi tipo e genere;**
- **effettuare l'allevamento di animali;**
- **usare concimi o fitofarmaci;**
- **accendere fuochi al di fuori di aree appositamente attrezzate;**
- **lavare macchine e attrezzature varie;**
- **transitare e sostare con motoveicoli e autoveicoli; resta sempre consentito il transito e la sosta degli autoveicoli degli organi di vigilanza e soccorso, degli incaricati comunali della manutenzione e delle motocarrozze per disabili.**



CAPO III - VERDE PRIVATO

ARTICOLO 28 – GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PRIVATO

La gestione del verde privato, fatte salve le tutele di cui alla L.R. 6/2005 ... È LIBERAMENTE EFFETTUATA DAI PROPRIETARI O AVENTI TITOLO secondo gli standard della buona pratica colturale di cui agli allegati del presente Regolamento. Si applicano altresì le disposizioni di cui al Capo II, Parte II, del presente Regolamento.

I proprietari o aventi titolo delle formazioni vegetali monumentali e delle piante secolari ai sensi della L.R. n. 6/2005, degli alberi monumentali di cui alla L. n. 10/2013, e delle piante tutelate dal Comune ai sensi dell'articolo 3 sono tenuti ad adottare le modalità gestionali eventualmente indicate nei relativi provvedimenti di tutela o dalla legge.

I proprietari di piante poste al confine di strade pubbliche devono provvedere al taglio di rami e siepi debordanti che impediscono o limitano l'accrescimento e la verticalità degli alberi posti nelle pertinenze stradali pubbliche.

Le aree agricole ricadenti in ambito urbano sono condotte in armonia con le norme urbanistiche, igieniche, della buona pratica agricola e ambientale, e sono coltivate in modo tale da evitare l'erosione del suolo.

Gli aventi titolo in particolare devono evitare di lavorare il terreno nella fascia di 2 metri di larghezza adiacente scarpate o strade, provvedere a realizzare fossi di guardia su scarpate e altre sistemazioni idraulico-agrarie eventualmente necessarie, tenere sempre puliti e funzionali i fossi per lo smaltimento delle acque piovane adiacenti le strade ed i corsi d'acqua, evitare, nelle aree in pendenza, le lavorazioni a rittochino.



CAPO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 34 - SANZIONI

Ferme restando le sanzioni previste dalle leggi, in particolare di quelle di cui alla l.r. n. 6/2005, dai regolamenti comunali, provinciali (es. di polizia rurale) e regionali, le inosservanze alle norme del presente Regolamento comunale, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 7-bis Sanzioni amministrative

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. ((*1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.*)) 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e' individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 4 – GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

.... Il Comune determina altresì l'indennizzo e/o il ripristino dello stato dei luoghi nel caso di interventi non autorizzati.



Qualche criticità

- **Raccordo con il regolamento di polizia rurale**
- **Raccordo con lo strumento urbanistico**
- **importo sanzioni**
- **Indennizzo/compensazione**



Regione Marche

Corpo Forestale dello Stato



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Gabriele Guidi, Vice Questore Aggiunto del Corpo Forestale dello Stato
Comando Provinciale C.F.S. Via Barsanti, 30 Pesaro.
Tel. 0721/39971 - Fax 0721/391585 e.mail g.guidi@corpoforestale.it